

Università degli Studi di Brescia - corso di Clinica del Lavoro

Prof.ssa Francesca Malzani

Dott.ssa Nadia Zanini

Dott. Matteo Bodei



La conservazione del posto di lavoro del lavoratore e della lavoratrice in stato di detenzione

a cura di Michela De Antoni, Filippo Sentati, Yasmin El Hodori, Ilaria Loda

anno accademico 2021/2022

Premessa

Una persona è stata privata della libertà personale.

Se ha un rapporto di lavoro, in capo alla persona sorgono degli obblighi nei confronti del datore di lavoro per la conservazione del suo impiego in attesa di chiarire la sua posizione.

Tali obblighi sono da adempiere nel minor tempo possibile e le circostanze spesso richiedono che le procedure vadano espletate con il supporto di una persona di fiducia, ad esempio l'avvocato/a penalista (persona che, verosimilmente, incontra per prima il soggetto privato della libertà personale).

Quali obblighi?

Per non incorrere in un licenziamento per assenza ingiustificata, entro i **tre giorni** successivi alla privazione della libertà si deve:

1. Informare il datore di lavoro

Contattare il proprio datore di lavoro e informarlo/a dell'avvenuta privazione della libertà.

2. Scrivere una lettera al datore

Inviare una lettera al datore di lavoro per informarlo dell'avvenuta privazione della libertà personale.

Modalità riconosciute: e-mail (PEC), lettera raccomandata A/R, fax.

segue: quali obblighi?

3. Allegare il certificato di detenzione

Alla comunicazione indirizzata al datore di lavoro dovrà essere allegato il **certificato di detenzione**, rilasciato dall'istituto di pena all'ingresso, come prova dell'avvenuta privazione della libertà personale.

N.B. Nella maggior parte dei casi, la persona non potrà provvedere autonomamente all'invio di tutte le comunicazioni: sarà compito di una persona di fiducia, di un familiare o dell'avvocato/a penalista, farlo.

4. Fornire un nuovo recapito

Comunicare al datore di lavoro un nuovo recapito telefonico e un indirizzo mail per successive comunicazioni.

Il questionario di profilazione

L'avvocato/a penalista o il Patronato, attraverso le giornate di visita presso l'istituto penitenziario, possono sottoporre al soggetto privato della libertà personale un **questionario di profilazione**.

La compilazione del questionario è utile per tracciare un profilo più dettagliato dell'assistito/a dal punto di vista personale (attitudini e capacità), familiare (coniuge, figli/e a carico), lavorativo (esperienze pregresse, condizione di impiego o di disoccupazione).

Il questionario, compilato in tutte le sue parti, permette di avere chiare le esigenze dell'assistito/a, le opportunità, lavorative o non, che gli/le possono essere offerte e le eventuali tutele previdenziali ed assistenziali a cui può avere diritto.

segue: il questionario di profilazione

Funzioni

Le domande poste all'interno del questionario di profilazione servono ad ottenere più informazioni possibili sull'assistito/a per:

- Valutare la sua idoneità alla percezione di determinate prestazioni di sicurezza sociale (es. NASpl, invalidità civile);
- Constatare e comunicare l'eventuale sospensione di alcune prestazioni, già in stato di erogazione, a causa dello stato di detenzione (es. RdC in caso di misura cautelare personale).

segue: il questionario di profilazione

Informazioni personali

- Documento di identità;
- Cittadinanza;
- Permesso di soggiorno in caso di cittadino/a extracomunitario/a;
- Formazione scolastica e titolo di studio;
- Lingue parlate.

segue: il questionario di profilazione

Informazioni familiari

- Stato civile;
- Figli/e a carico (età, nazionalità) ed eventuale loro disabilità;
- Altri parenti a carico non autosufficienti.

segue: il questionario di profilazione

Informazioni lavorative

Se la persona è **occupata**:

- Settore di impiego;
- Tipologia del contratto di lavoro: dipendente/autonomo; full-time/part-time; a tempo determinato/indeterminato; regolare/irregolare;
- Da quanto tempo svolge tale lavoro.

Se la persona è **disoccupata**:

- Durata dello stato di disoccupazione;
- Esperienza lavorativa pregressa;
- Eventuale prestazione previdenziale percepita (passata e presente);
- Tipologia del contratto di lavoro precedente (vedi sopra);
- Causa della cessazione del rapporto.

Università degli Studi di Brescia - corso di Clinica del Lavoro

Prof.ssa Francesca Malzani

Dott.ssa Nadia Zanini

Dott. Matteo Bodei



**L'accesso delle persone detenute
alle prestazioni di sostegno al reddito:
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
*Reddito di Cittadinanza***

a cura di Michela De Antoni, Filippo Sentati, Yasmin El Hodori, Ilaria Loda

anno accademico 2021/2022

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl)

D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22

È un'**indennità mensile di disoccupazione** corrisposta al verificarsi di eventi di disoccupazione involontaria, introdotta con D. lgs. 4 marzo 2015, n. 22.

È rivolta a tutti i lavoratori e le lavoratrici con **rapporto di lavoro subordinato** che hanno perso **involontariamente** la propria occupazione, inclusi:

- Apprendisti;
- Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- Dipendenti a tempo determinato della P.A.;
- Operai agricoli a tempo indeterminato (dal 1° gennaio 2022).

segue: la NASpl

D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22

Requisiti richiesti (art. 3)

1. **Stato di disoccupazione:**

- a. perdita involontaria dell'impiego (incluse le dimissioni per giusta causa);
- b. dichiarazione telematica di immediata disponibilità al lavoro.

2. **Contribuzione:** almeno 13 settimane di contribuzione (anche solo dovuta, ma non versata) nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Durata (art. 5)

È corrisposta **mensilmente**, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Non può comunque essere erogata per più di **24 mesi**.

Percezione della NASpl in carcere

Il messaggio INPS n. 909/2019

*"[...] Ai soggetti detenuti in Istituti penitenziari, che svolgano **attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa** (i.e. amministrazione penitenziaria), non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi. È fatto salvo, invece, il diritto dei medesimi soggetti detenuti presso Istituti penitenziari alla indennità di disoccupazione da licenziamento nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. [...]"*

segue: percezione della NASpl in carcere

Il messaggio INPS n. 909/2019

Che cosa afferma il messaggio INPS:

- I periodi di inattività che caratterizzano il rapporto di lavoro dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria non danno diritto alla NASpl, perché non sono equiparati a disoccupazione involontaria, posto che il lavoro carcerario è contraddistinto da turni;
- L'inattività del detenuto causata dalla cessazione del rapporto di lavoro con un **datore diverso** dall'amministrazione penitenziaria dà diritto alla NASpl, in quanto è considerata disoccupazione involontaria.

segue: percezione della NASpl in carcere

Il messaggio INPS n. 909/2019

- La contribuzione al cui versamento è tenuto l'Istituto penitenziario è utile ai fini del rispetto dei requisiti richiesti per la percezione della NASpl (13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni), qualora il soggetto si trovasse in stato di disoccupazione a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro con un datore diverso dall'amministrazione penitenziaria.

N.B. I detenuti che già godevano dell'indennità di disoccupazione prima che iniziasse la detenzione continuano ad averne diritto anche durante il periodo di detenzione, salvi i casi di revoca giudiziale.

Le pronunce giurisprudenziali in tema di NASpl in ambito penitenziario

App. Torino, 26 ottobre 2021, n. 523

Trib. Milano, 10 novembre 2021, n. 2718

Trib. Padova, 15 novembre 2021, n. 603

App. Milano, 6 giugno 2022 n. 568/2022

Trib. Firenze, 5 maggio 2022, n. 311/2022

L'orientamento attuale

L'INPS continua a rispondere negando le richieste di NASpl ai soggetti detenuti che si trovino in stato di disoccupazione involontaria a seguito di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria.

Alcune pronunce giurisdizionali si discostano parzialmente dalle disposizioni del messaggio INPS n. 909/2019, prevedendo due situazioni in cui la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo al diritto di percezione dell'indennità di disoccupazione:

- **Scarcerazione;**
- **Trasferimento** presso altro istituto penitenziario.

La sentenza n. 568/2022

Il Collegio afferma che:

- La perdita dell'occupazione presso l'istituto di pena per sopravvenuta fine della pena **integra un'ipotesi di disoccupazione involontaria**, in quanto non dipende da una scelta del detenuto, ma deriva dall'impossibilità materiale per l'ex-detenuto di proseguire il rapporto con l'amministrazione penitenziaria;
- Il trattamento di disoccupazione ai lavoratori ex-detenuti discende, per un verso, dall'assenza di un'espressa disposizione contraria e, per altro verso, da un'interpretazione **costituzionalmente orientata** della disciplina in esame;

segue: la sentenza n. 568/2022

- La **negazione del trattamento** impedisce al lavoro penitenziario di espletare quella finalità rieducativa e di reinserimento sociale che ne costituiscono l'essenza;
- Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nonostante si differenzi in quanto a datore ed obiettivi, soggiace alla disciplina del lavoro subordinato;
- L'art. 20, L. 354/75, ha esteso al lavoro penitenziario la disciplina previdenziale ed assicurativa;
- **Concede la NASpl al ricorrente, condannando al pagamento l'INPS.**

La sentenza n. 311/2022

La sentenza del Tribunale di Firenze, 5 maggio 2022, n. 311/2022 compie un passo ulteriore:

- **Equipara** il lavoro carcerario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria al lavoro subordinato fuori dal carcere;
- Sottolinea la **funzione rieducativa**, e non afflittiva, del lavoro carcerario;
- Valuta come **involontaria** la disoccupazione del soggetto alla luce delle regole che disciplinano l'assegnazione di lavoro in carcere;
- Ritiene l'interpretazione dell'INPS contraria all'art. 35 Cost. (tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni);
- **Concede la NASpl al ricorrente, condannando al pagamento l'INPS.**

Il Reddito di Cittadinanza (RdC)

D.l. 28 gennaio 2019, n. 4

Il **Reddito di Cittadinanza** è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale, erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta RdC.

Viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, possiedono cumulativamente i seguenti **requisiti**:

1. Requisiti di cittadinanza, e quindi:

- essere cittadino/a italiano/a o di un paese membro dell'UE;
- essere familiare di cittadino/a italiano/a o di un paese membro dell'UE titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- essere cittadino/a di un paese extra-UE in possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

segue: RdC

D.l. 28 gennaio 2019, n. 4

2. Requisiti di residenza: risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi;

3. Requisiti economici, e quindi:

- ISEE in corso di validità inferiore a €9.360;
- patrimonio immobiliare in Italia e all'estero inferiore a €30.000;
- patrimonio mobiliare inferiore:
 - ad €6.000 nei nuclei familiari con 1 solo componente;
 - ad €8.000 nei nuclei familiari con 2 componenti;
 - ad €10.000 nei nuclei familiari con 3 o più componenti. Il limite è incrementato di €1.000 per ogni figlio a partire dal terzo;
- **altri requisiti inerenti il godimento di beni durevoli** (art. 2, lett. c).

segue: RdC

D.l. 28 gennaio 2019, n. 4

Obblighi del beneficiario:

- Dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro;
- Aderire al percorso personalizzato di inserimento lavorativo (Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale ex art. 4);
- Informare l'INPS di qualsiasi variazione lavorativa, familiare, economica;
- Sottoporre il nucleo familiare all'affidamento ai servizi sociali.

Motivi di esclusione:

- Essere disoccupato a seguito di dimissioni volontarie rassegnate negli ultimi 12 mesi (sono escluse le dimissioni per giusta causa);
- **Essere sottoposto a misura cautelare personale;**
- **Essere stato condannato, negli ultimi 10 anni, per uno dei reati previsti dall'art. 7, co. 3, D.L. n. 4/2019 (c.d. Statuto d'indegnità).**

Le pronunce della Corte Costituzionale sulla sospensione del beneficio: la sentenza n. 122/2020

Il GIP solleva una questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 7-ter, co. 1, d.l. 4/2019:

*«Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una **misura cautelare personale**, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, **nonché** del **condannato con sentenza non definitiva** per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'**erogazione** del beneficio di cui all'articolo 1 è **sospesa**. [...]»*

RISULTATO PARADOSSALE

La prestazione viene sospesa nei confronti del destinatario di una misura cautelare personale indipendentemente dal reato commesso.

mentre

Il soggetto condannato per un reato diverso da quelli previsti dall'art. 7, co. 3. d.l. 4/2019, continua a percepire la prestazione.

segue: la sentenza n. 122/2020

La Corte Costituzionale:

- ritiene che la disposizione sia una **scelta discrezionale del legislatore**, il quale decide i requisiti necessari per l'accesso al Reddito di Cittadinanza;
- ritiene che, alla base della scelta del legislatore, ci sia un **giudizio di pericolosità** del soggetto che viene sottoposto a misura cautelare. Il condannato è ritenuto indegno a ricevere il beneficio solo se ha commesso **particolari reati di allarme sociale**;
- sostiene che, accogliendo la questione, si arriverebbe al paradossale risultato che solo le misure cautelari disposte relativamente ai reati di cui all'art. 7, co. 3, comporterebbero la sospensione del beneficio, mentre quelle disposte per altri reati **resterebbero prive di conseguenze**;
- dichiara la questione **infondata**;

segue: le pronunce della Corte Costituzionale sulla sospensione del beneficio: la sentenza n. 126/2021

Il GIP solleva questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 7, co. 1, d.l. 4/2019, il quale è ritenuto contrastante con gli artt. 1, 2, 3, co. 2, 4, 27, 29, 30 e 31 Cost.

In particolare, ritiene che:

- il **provvedimento sospensivo** di una prestazione assistenziale abbia **finalità punitiva** e **causa una lesione definitiva** poiché, anche in caso di revoca della sospensione, gli arretrati non corrisposti non possono essere recuperati;
- la **sospensione** dell'erogazione sia una sanzione di natura **sostanzialmente penale** che viene comminata senza l'attivazione delle garanzie previste dalla legge: la sospensione opera automaticamente e non può essere impugnata;
- la sospensione di una misura assistenziale possa azzerare le possibilità di sopravvivenza sia del beneficiario, sia del suo nucleo familiare producendo una violazione del principio di personalità della responsabilità penale.

segue: la sentenza n. 126/2021

La Corte costituzionale:

- ribadisce che il legislatore ha previsto un **particolare requisito di onorabilità**, che, come gli altri requisiti, deve sussistere sia al momento della domanda, sia durante il periodo di erogazione;
- afferma che la **sospensione non è punitiva**, ma è collegata al perseguimento degli obiettivi di inclusione e non è irrazionale, pur essendo frutto della discrezionalità del legislatore;
- ricorda che il soggetto sottoposto a misura cautelare può usufruire di altri sostegni assistenziali compatibili con il suo stato;
- afferma che la sospensione avviene qualora a perdere il requisito sia il richiedente, con la possibilità di inoltrare la richiesta da parte di un componente del nucleo familiare ritenuto idoneo ed escludendo dal conteggio del nucleo il membro non idoneo;
- sostiene che la revoca della sospensione in caso di condanna definitiva è coerente;
- infine, dichiara le censure del GLP **infondate**;

La Pensione di Cittadinanza (PdC)

La **PdC** è una prestazione analoga al RdC che è corrisposta al nucleo familiare composto:

- **esclusivamente** da soggetti di età pari o superiore ai 67 anni

oppure

- da soggetti di età pari o superiore ai 67 anni **che convivono con soggetti di età inferiore ai 67 anni in condizione di disabilità o non autosufficienza**

Nei **nuclei familiari che beneficiano del RdC**, qualora il più giovane dei componenti **compia 67 anni** durante il periodo in cui ne è beneficiario, esso si trasforma **automaticamente in PdC** a partire dal mese successivo.

Reddito di Cittadinanza	Pensione di Cittadinanza
La sua finalità è il reinserimento nel mondo del lavoro e l' inclusione sociale	La sua finalità è puramente assistenziale
Viene erogato per un massimo di 18 mesi, ed è rinnovabile previa presentazione di una nuova domanda	Si rinnova automaticamente , senza che sia necessario presentare una nuova domanda
Viene sospeso per un mese prima del suo rinnovo e nei casi precedentemente citati	Per via della sua natura meramente assistenziale, non sono previste sospensioni in caso di applicazione di misure cautelari personali al soggetto richiedente
Prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego	Non sussistono obblighi di sottoscrizione di alcun patto o dichiarazione

Grazie per l'attenzione

Ilaria Loda - i.loda002@studenti.unibs.it

Yasmin El Hodori - y.elhodori@studenti.unibs.it

Michela De Antoni - m.deantoni001@studenti.unibs.it

Filippo Sentati - f.sentati@studenti.unibs.it